SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 292-bis-946-1093-1133-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta dell'11 marzo 1981, in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge derivante dallo stralcio — deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 6 marzo 1980 — dell'articolo 40 dal testo proposto dalla 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali) per il disegno di legge n. 292 (V. *Stampato n.* **292-bis**)

presentato dal Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ANDREATTA)

e col Ministro delle Finanze

(REVIGLIO)

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2/3/4

e dei disegni di legge (V. *Stampati nn.* **946**, **1093** *e* **1133**)

d'iniziativa dei senatori FERRARA Maurizio, MAFFIOLETTI, COLAJANNI e PERNA (946); CIPELLINI, SCAMARCIO, SIGNORI, BARSACCHI, BOZZELLO VEROLE, MARAVALLE, NOVELLINI, SEGRETO, PITTELLA, FINESSI, NOCI e JANNELLI (1093); STANZANI GHEDINI e SPADACCIA (1133)

modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 15 ottobre 1981
(V. *Stampato n.* **2451**)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 16 ottobre 1981

Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici

---

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

(Contributo dello Stato alle spese elettorali sostenute dai partiti politici per le elezioni del Parlamento europeo)

A titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo i partiti politici hanno diritto a un contributo finanziario a carico dello Stato nella misura complessiva di lire 15 mila milioni.

Hanno diritto al contributo i partiti che abbiano ottenuto almeno un rappresentante eletto.

Art. 2.

(Contributo dello Stato alle spese elettorali sostenute dai partiti per le elezioni dei consigli regionali)

A titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario o speciale i partiti politici hanno diritto, per ciascuna regione, a un contributo finanziario a carico dello Stato.

Nell'ambito di un ammontare globale di 20 mila milioni, il contributo per ciascuna elezione regionale viene determinato in base alla proporzione fra la popolazione del territorio regionale interessato e la popolazione del territorio nazionale.

Hanno diritto al contributo i partiti che abbiano avuto almeno un proprio candidato eletto e, in caso di elezioni concomitanti, almeno un proprio candidato eletto in una delle regioni.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo sostituito dal secondo comma dell'articolo 3 del testo approvato dalla Camera.

Art. 1.

(Soppressa)

Identico.

Nell'ambito di un ammontare globale di venti miliardi di lire, il contributo per ciascuna elezione regionale viene determinato in base alla proporzione fra la popolazione del territorio regionale interessato e la popolazione del territorio nazionale.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 3.

(*Contributo dello Stato alle spese elettorali sostenute dai partiti politici nelle ultime elezioni nelle regioni a statuto speciale*)

Ad integrazione della legge 8 agosto 1980, n. 422, ed in riferimento alle ultime elezioni che in ciascuna regione a statuto speciale hanno avuto luogo prima dell'entrata in vigore della predetta legge, i partiti politici hanno diritto ad un contributo finanziario a carico dello Stato nella misura globale di 5 mila milioni.

Hanno diritto al contributo i partiti che, almeno in una regione, abbiano avuto un proprio candidato eletto.

Nell'ambito della misura globale il contributo per le singole regioni viene determinato proporzionalmente in base al numero dei votanti.

Art. 4.

(*Ripartizione e modalità dei contributi*)

Questo comma sostituisce l'articolo 1 del testo approvato dal Senato.

I contributi previsti nei precedenti articoli sono versati ai partiti, su domanda dei rispettivi segretari politici indirizzata al Presidente della Camera, secondo le seguenti proporzioni:

a) il 20 per cento della somma stanziata è ripartita in misura eguale fra tutti i partiti che ne hanno diritto;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 2.

(Soppressa)

Ad integrazione della legge 8 agosto 1980, n. 422, ed in riferimento alle ultime elezioni che in ciascuna regione a statuto speciale hanno avuto luogo prima dell'entrata in vigore della predetta legge, i partiti politici hanno diritto ad un contributo finanziario a carico dello Stato nella misura globale di cinque miliardi di lire.

Identico.

Identico.

Art. 3.

(Soppressa)

Per l'anno 1980 la somma da erogare a titolo di contributo di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è fissata in lire 72.630 milioni. Con effetto dal 1° gennaio 1981 la stessa somma è fissata in lire 82.886 milioni annui.

A titolo di concorso nelle spese per la elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo è stabilito un contributo di lire quindici miliardi in favore dei partiti politici che abbiano ottenuto almeno un rappresentante.

I contributi per concorso nelle spese elettorali previsti nella presente legge e nell'articolo 1 della legge 2 maggio 1974, n. 195, sono erogati dal Presidente della Camera dei deputati ai partiti che ne abbiano diritto ed i cui legali rappresentanti ne facciano richiesta, secondo le seguenti proporzioni e modalità:

a) il venti per cento della somma stanziata è ripartita in misura eguale fra tutti i partiti che ne hanno diritto;

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

b) la somma residua è ripartita con decreto del Presidente della Camera, in una unica soluzione entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati e, per quanto riguarda il contributo previsto dal precedente articolo 3, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con ripartizione fra i partiti in proporzione ai voti ottenuti.

Art. 5.

(*Modifica all'articolo 1 della legge 2 maggio 1974, n. 195*)

L'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Hanno diritto, altresì, al contributo i partiti e le formazioni politiche che abbiano partecipato con proprio contrassegno alle elezioni della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica ed abbiano ottenuto, nelle regioni il cui statuto speciale preveda una particolare tutela delle minoranze linguistiche, almeno un quoziente in una delle due Camere ».

Questo comma sostituisce l'articolo 13 del testo approvato dal Senato.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

b) la somma residua è ripartita fra i partiti in proporzione ai voti ottenuti. (1)

Tutte le somme di cui al comma precedente sono erogate in una unica soluzione entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati e, per quanto riguarda le integrazioni previste dal primo comma e dall'articolo 2, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. (2)

Hanno altresì diritto al contributo di cui all'articolo 1 della legge 2 maggio 1974, n. 195, i partiti e le formazioni politiche che abbiano partecipato con proprio contrassegno alle elezioni della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica ed abbiano ottenuto almeno un quoziente in una delle due Camere, nelle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche.

La percentuale di cui al primo ed al secondo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è ridotta al novanta per cento.

Sono abrogati l'articolo 156 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonchè gli articoli 285 e 286 del regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

---

(1) *Questo comma sostituisce anche il primo comma dell'articolo 6 del testo approvato dal Senato.*

(2) *Questo comma sostituisce anche il secondo comma dell'articolo 6 del testo approvato dal Senato.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Questo comma sostituisce il primo comma dell'articolo 14 del testo approvato dal Senato.

Questo comma sostituisce il secondo comma dell'articolo 14 del testo approvato dal Senato.

Art. 6.

(*Modifiche all'articolo 2 della legge 2 maggio 1974, n. 195*)

La lettera *a*) del primo comma dell'articolo 2 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è sostituita dalla seguente:

« *a*) il 20 per cento della somma stanziata è ripartito in misura eguale fra tutti i partiti che ne hanno diritto ai termini dei commi terzo e quarto del precedente articolo ».

I commi secondo e terzo dell'articolo 2 della predetta legge sono sostituiti dal seguente:

« I contributi sono erogati, con decreto del Presidente della Camera, entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati ».

Art. 7.

(*Ampliamento della sfera dei divieti di finanziamenti volontari*)

I divieti previsti dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, sono estesi ai finanziamenti ed ai contributi in qualsiasi forma o modo erogati anche indirettamente ai membri del Parlamento nazionale, ai membri italiani del Parlamento europeo, ai consiglieri regionali, provinciali e comunali, ai candidati alle predette cariche, ai raggruppamenti interni dei partiti politici nonchè a coloro che rivestono cariche nei partiti politici.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 32.630 milioni per l'anno 1980 e in lire 37.886 milioni per gli anni 1981 e 1982, si provvede, rispettivamente, a carico e con riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo sostituito dal terzo e dal quarto comma dell'articolo 3 del testo approvato dalla Camera.

Art. 4.

(Soppressa)

I divieti previsti dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, sono estesi ai finanziamenti ed ai contributi in qualsiasi forma o modo erogati, anche indirettamente, ai membri del Parlamento nazionale, ai membri italiani del Parlamento europeo, ai consiglieri regionali, provinciali e comunali, ai candidati alle predette cariche, ai raggruppamenti interni dei partiti politici nonchè a coloro che rivestono cariche di pre-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Nel caso di contributi erogati a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari in violazione, accertata con sentenza passata in giudicato, dei divieti previsti dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, l'importo del contributo statale di cui all'articolo 3 della stessa legge è decurtato sino alla concorrenza delle somme illegittimamente percepite.

Art. 8.

(*Pubblicità dei finanziamenti o contributi consentiti*)

Nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi, in qualsiasi forma, per un importo che nell'anno superi i cinque milioni di lire, ai soggetti indicati nell'articolo 7 della legge 2 maggo 1974, n. 195, e nell'articolo 7 della presente legge, il soggetto che li eroga ed il soggetto che li riceve sono tenuti a farne dichiarazione congiunta, con unico documento a sottoscrizione autenticata depositato presso la Presidenza della Camera dei deputati ovvero a questa indirizzato con raccomandata.

Nell'ipotesi di contributi o finanziamenti di provenienza estera, l'obbligo di dichiarazione è posto a carico del solo soggetto che li percepisce.

L'obbligo deve essere adempiuto entro tre mesi dalla percezione del contributo o finanziamento. Nel caso di contributi o finanzia-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

sidenza, di segreteria e di direzione politica e amministrativa a livello regionale, provinciale e comunale nei partiti politici.

Nel caso di contributi erogati a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari in violazione, accertata con sentenza passata in giudicato, dei divieti previsti dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, l'importo del contributo statale di cui all'articolo 3 della stessa legge è decurtato in misura pari al doppio delle somme illegittimamente percepite.

Nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi ai soggetti indicati nell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e nel primo comma del presente articolo, per un importo che nell'anno superi i cinque milioni di lire, sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, il soggetto che li eroga ed il soggetto che li riceve sono tenuti a farne dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento, depositato presso la Presidenza della Camera dei deputati ovvero a questa indirizzato con raccomandata con avviso di ricevimento. La disposizione non si applica per tutti i finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari. (1)

Nell'ipotesi di contributi o finanziamenti di provenienza estera l'obbligo della dichiarazione è posto a carico del solo soggetto che li percepisce.

L'obbligo di cui al terzo e quarto comma deve essere adempiuto entro tre mesi dalla percezione del contributo o finanziamento.

---

(1) *Questo comma sostituisce anche l'articolo 9 del testo approvato dal Senato.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

menti che solo nella loro somma annuale superino l'ammontare indicato nel primo comma, l'obbligo deve essere adempiuto entro il mese di marzo dell'anno successivo.

Chiunque non adempia all'obbligo di dichiarazione ovvero dichiari somme o valori inferiori al vero è punito con la multa dal triplo al quintuplo dell'ammontare non dichiarato e con la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, prevista dall'articolo 28, terzo comma, del codice penale.

Tutti i cittadini che siano iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati hanno diritto di accesso alla conoscenza delle dichiarazioni previste nel presente articolo, secondo le modalità stabilite dal Presidente della Camera dei deputati.

Alla scadenza di ogni biennio successivo al 31 dicembre 1981 l'importo di finanziamenti o contributi, al fine dell'applicazione della disciplina prevista nel presente articolo, è elevato in una misura pari all'indice annuale previsto nel successivo articolo 12.

Art. 9.

(*Contributi di servizi*)

Nella disciplina concernente i contributi volontari, prevista nella presente legge e nella legge 2 maggio 1974, n. 195, sono compresi anche i contributi consistenti nella messa a disposizione di servizi.

Dalla disciplina concernente i finanziamenti, prevista nella presente legge e nella legge 2 maggio 1974, n. 195, sono esclusi i finanziamenti direttamente concessi da istituti ed aziende di credito, alle condizioni previste dall'accordo interbancario.

Art. 10.

(*Obbligo di ripartizione interna dei contributi e finanziamenti a carico dello Stato*)

I contributi a carico dello Stato devono essere ripartiti fra gli organi centrali e gli

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Nel caso di contributi o finanziamenti erogati dallo stesso soggetto, che soltanto nella loro somma annuale superino l'ammontare predetto, l'obbligo deve essere adempiuto entro il mese di marzo dell'anno successivo.

Chiunque non adempie gli obblighi di cui al terzo, quarto e quinto comma ovvero dichiara somme o valori inferiori al vero è punito con la multa da due a sei volte l'ammontare non dichiarato e con la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici prevista dal terzo comma dell'articolo 28 del codice penale.

Soppresso.

Soppresso.

Articolo sostituito dal terzo comma dell'articolo 4 del testo approvato dalla Camera.

Articolo sostituito dall'ottavo comma, secondo periodo, dell'articolo 4 del testo approvato dalla Camera.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

organi periferici, secondo le percentuali ed i criteri stabiliti dal competente organo statutario di ciascun partito politico.

Art. 11.

(*Bilanci*)

I segretari politici dei partiti che hanno usufruito dei contributi statali sono tenuti a pubblicare entro il 31 gennaio di ogni anno, sul giornale ufficiale del partito e su un quotidiano a diffusione nazionale, il bilancio finanziario consuntivo del partito, approvato dall'organo di partito competente e redatto secondo il modello allegato alla presente legge.

Nella relazione illustrativa allegata al bilancio devono essere analiticamente indicate le partecipazioni dei partiti a società commerciali, la titolarità di imprese, i redditi comunque derivanti da attività economiche e la ripartizione dei contributi statali effettuata in base all'articolo 10 della presente legge.

Nella stessa relazione devono essere specificate, con l'indicazione dei soggetti eroganti, le eventuali libere contribuzioni di ammontare annuo superiore a lire 5 milioni di lire erogate al partito, alle articolazioni politico-organizzative, ai raggruppamenti interni ed ai gruppi parlamentari, disciplinate dall'articolo 8 della presente legge.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

I segretari politici dei partiti che hanno usufruito dei contributi statali sono tenuti a pubblicare entro il 31 gennaio di ogni anno, sul giornale ufficiale del partito e su un quotidiano a diffusione nazionale, il bilancio finanziario consuntivo del partito, approvato dall'organo di partito competente e redatto secondo modello approvato dal Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica.

Nella relazione allegata al bilancio devono essere illustrate, analiticamente, le proprietà immobiliari, le partecipazioni del partito a società commerciali, la titolarità di imprese e i redditi comunque derivanti da attività economiche. Nella stessa relazione deve essere indicata la ripartizione dei contributi statali tra organi centrali e periferici, da effettuare secondo le percentuali e i criteri stabiliti dagli organi statutari competenti di ciascun partito. (1)

Nella relazione di cui al comma precedente devono essere specificate, con indicazione dei soggetti eroganti, le eventuali libere contribuzioni di ammontare annuo superiore a lire cinque milioni erogate al partito, alle articolazioni politico-organizzative, ai raggruppamenti interni ed ai gruppi parlamentari e disciplinate dal presente articolo. In caso di inosservanza, l'importo del contributo statale di cui all'articolo 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è decurtato in

(1) *Il secondo periodo di questo comma sostituisce anche l'articolo 10 del testo approvato dal Senato.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Il bilancio deve essere certificato da un collegio composto da revisori dei conti iscritti nell'albo professionale da almeno 5 anni e designati in base alle regole interne di ciascun partito. I membri del collegio hanno accesso sia congiuntamente sia disgiuntamente ai libri ed alle scritture sociali. La loro relazione deve essere allegata al bilancio e con questo pubblicata ai sensi del primo comma.

Copia del bilancio del partito, sottoscritta dal responsabile amministrativo, della relazione illustrativa, della relazione dei revisori dei conti e dei giornali di cui al primo comma è trasmessa dal segretario del partito o dal presidente del rispettivo gruppo parlamentare della Camera, entro il 28 febbraio successivo, al Presidente della Camera dei deputati.

Il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato, controlla la regolarità della redazione del bilancio e delle relazioni, avvalendosi di un comitato tecnico composto da revisori ufficiali dei conti, iscritti nell'albo da almeno 5 anni e nominati, all'inizio di ogni legislatura, in riunione congiunta, dalle conferenze dei presidenti dei gruppi delle due Camere. Il comitato, al fine del controllo di regolarità, può richiedere chiarimenti ai responsabili amministrativi dei partiti. Al termine dei suoi lavori il comitato redige un rapporto.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

misura pari al doppio di quella delle contribuzioni libere non dichiarate. [1]

Il bilancio deve essere certificato da un collegio composto da tre revisori dei conti iscritti nell'albo professionale da almeno cinque anni e nominati dal Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, entro una rosa di almeno nove nomi, designati in base alle regole interne di ciascun partito. I componenti il collegio hanno accesso, anche disgiuntamente, su delega del collegio stesso, ai libri ed alle scritture contabili, che devono essere tenuti secondo le norme di una ordinata contabilità, nonchè ai correlativi documenti amministrativo-contabili. I predetti libri, scritture e documenti devono essere conservati per almeno cinque anni dalla data di presentazione del bilancio.

Copia del bilancio del partito e della relazione illustrativa, sottoscritti dal responsabile amministrativo, della relazione dei revisori dei conti, da essi sottoscritta, e dei giornali ove è avvenuta la pubblicazione è trasmessa dal segretario del partito, entro il 28 febbraio successivo, al Presidente della Camera dei deputati.

Il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, controlla la regolarità della redazione del bilancio e delle relazioni, avvalendosi di un comitato tecnico composto da revisori ufficiali dei conti, iscritti nell'albo da almeno cinque anni e nominati, all'inizio di ogni legislatura, in riunione congiunta, dalle conferenze dei presidenti dei gruppi delle due Camere. Il comitato, per il controllo di regolarità, può richiedere ai responsabili amministrativi dei partiti chiarimenti nonchè l'esibizione dei libri, delle scritture e dei documenti di cui al decimo comma, con l'obbligo del segreto, e redige, al termine, un rapporto.

---

[1] *Il secondo periodo di questo comma sostituisce l'ottavo comma dell'articolo 11 del testo approvato dal Senato.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

In caso di inottemperanza agli obblighi o di irregolare redazione del bilancio è sospeso fino alla regolarizzazione il versamento di ogni contributo statale e si applica l'articolo 4 della legge 2 maggio 1974, n. 195. Il relativo decreto di sospensione è emanato dal Presidente della Camera e dal Presidente del Senato, secondo la rispettiva competenza.

Nel caso di violazione dell'obbligo previsto dal terzo comma del presente articolo l'importo del contributo statale di cui all'articolo 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è decurtato in misura corrispondente all'ammontare delle libere contribuzioni non dichiarate.

I bilanci dei partiti, le relazioni previste dal secondo e dal quarto comma, il rapporto previsto dal sesto comma e le rettifiche di bilancio irregolare vengono pubblicati in un supplemento speciale della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

L'articolo 8 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è abrogato.

Art. 12.

(*Adeguamento dei contributi a carico dello Stato*)

L'importo dei contributi a carico dello Stato previsti nella presente legge e nell'articolo 1 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è aumentato per ciascun anno, con decreto del Ministro del tesoro, in base alle variazioni percentuali di un apposito indice calcolato dall'Istituto centrale di statistica.

Tale indice, avente come base l'anno 1974=100, è calcolato mediante sintesi dell'indice delle retribuzioni per i dipendenti della pubblica amministrazione, con peso 10, e dell'indice dei prezzi al consumo dell'intera collettività nazionale, ad eccezione delle classi 1, 2 e 5, con peso 90.

Ai fini della determinazione dell'ammontare annuale dei contributi di cui al primo comma, la variazione percentuale dell'indice

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

In caso di inottemperanza agli obblighi o di irregolare redazione del bilancio, è sospeso fino alla regolarizzazione il versamento di ogni contributo statale e si applica l'articolo 4 della legge 2 maggio 1974, n. 195. Il relativo decreto di sospensione è emanato dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica secondo la rispettiva competenza.

Comma sostituito dal secondo periodo del nono comma del presente articolo 4.

I bilanci dei partiti, le relazioni previste dall'undicesimo comma, il rapporto di cui al dodicesimo comma e le rettifiche di bilancio irregolare vengono pubblicati in un supplemento speciale della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Identico.

Soppresso. (*V. articolo 3 del testo approvato dalla Camera*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

rispetto all'anno precedente è ridotta di un terzo.

L'importo del contributo previsto dall'articolo 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, viene aumentato in sede di prima applicazione della presente legge per l'anno 1980 in base alla variazione percentuale del predetto indice, ridotta di un terzo, riferita agli anni dal 1974 al 1979.

Per gli anni successivi, sulla entità del contributo così determinata per il 1980, si applica il disposto dei primi tre commi del presente articolo.

La somma integrativa del contributo per il 1980 e per il 1981 viene versata agli aventi diritto entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Per gli anni successivi entro il mese di gennaio viene versata la stessa somma dell'anno precedente; l'eventuale somma integrativa dovuta in base al predetto indice viene versata entro il mese di giugno.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 13.

(*Abrogazione dell'articolo 156 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*)

L'articolo 156 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e gli articoli 285 e 286 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono abrogati.

Articolo sostituito dal settimo comma dell'articolo 3 del testo approvato dalla Camera.

Art. 14.

(*Dispositivo finanziario*)

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 32.630.000.000 per l'anno 1980 e in lire 43.886.000.000 per l'anno 1981, si provvede mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo n. 6856 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo sostituito dai commi ottavo e nono dell'articolo 3 del testo approvato dalla Camera.

ALLEGATO

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

ALLEGATO

PARTITO . . . . . .

Bilancio consuntivo dell'esercizio 19 . .

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Soppresso.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITÀ			PASSIVITÀ		
Immobili	L.	.....	***Fondi di ammortamento***:		
Mobili, arredi e macchine d'ufficio	L.	.....	*a*) beni immobili	L.	.....
Impianti macchine e attrezzature	L.	.....	*b*) mobili, arredi e macchine d'ufficio	»	.....
Depositi bancari	L.	.....	*c*) impianti, macchine e attrezzature	»	.....
Cassa	L.	.....	*Fondi di accantonamento*:		
Crediti			*a*) rischi sui crediti e partecipazioni	L.	.....
a breve termine	L.	.....	*b*) liquidazione impiegati	»	.....
a medio termine	»	.....	*c*) previdenza e assistenza impiegati	»	.....
a lungo termine	»	.....	*d*) imposte e tasse maturate	»	.....
Partecipazioni in società:			*Debiti*		
(con specificazione dell'oggetto sociale)	L.	.....	a breve termine	L.	.....
.....	»	.....	a medio termine	»	.....
.....	»	.....	a lungo termine	»	.....
TOTALE ATTIVITÀ	L.	.....	*Partecipazioni in società*:		
Conti d'ordine:			(con specificazione dell'oggetto sociale)	L.	.....
a) valori di terzi in deposito e garanzia	L.	.....	.....	»	.....
b) debitori per fidejussioni e avalli	»	.....	.....	»	.....
c) depositi a cauzione amministratori	»	.....	TOTALE PASSIVITÀ	L.	.....
d) altri conti d'ordine e partite di giro	»	.....	*Conti d'ordine*:		
			a) terzi per valori in deposito e garanzia	L.	.....
			b) creditori per fidejussioni e avalli	»	.....
			c) amministratori per depositi a cauzione	»	.....
			d) altri conti d'ordine e partite di giro	»	.....
TOTALE	L.	.....	TOTALE	L.	.....

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Soppresso.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

RENDICONTO FINANZIARIO

ENTRATE			SPESE		
Avanzo esercizi precedenti da utilizzare	L.	.....	*Disavanzo esercizi precedenti da recuperare*	L.	.....
Quote associative annuali	L.	.....	*Personale*	L.	.....
Contributi dello Stato:			*Spese generali*:		
per quota di rimborso spese elettorali . .	L.	.....	Cancelleria e stampati	L.	.....
per contribuzione annuale all'attività del Gruppo parlamentare alla Camera dei deputati	»	.....	energia elettrica, acqua, gas e telefono .	»	.....
per contribuzione annuale all'attività del Gruppo parlamentare al Senato della Repubblica	»	.....	giornali	»	.....
			fitti passivi	»	.....
			noleggi	»	.....
			varie ed eventuali	»	.....
Contributi provenienti dall'estero:			*Contributi a soggetti nazionali*	L.	.....
da partiti o movimenti politici esteri o internazionali	L.	.....	*Contributi agli organi periferici ai sensi dell'articolo 10 ed eventualmente distribuzione fra i predetti organi* (percentuale rispetto ai contributi erogati dallo Stato....%) .	L.	.....
da privati	»	.....			
Altre contribuzioni:			*Contributi a soggetti esteri*	L.	.....
contribuzioni straordinarie degli associati	L.	.....	*Spese per attività*:		
contribuzioni di non associati	»	.....	editoriali	L.	.....
			di informazione	»	.....
Proventi finanziari diversi:			di propaganda	»	.....
fitti attivi	L.	.....	*Spese per manifestazioni*	L.	.....
interessi attivi	»	.....			
altri proventi	»	.....	*Spese per campagne elettorali*	L.	.....
Alienazioni:			*Spese per acquisti*:		
di beni immobili	L.	.....	di immobili	L.	.....
di beni mobili e macchine d'ufficio . . .	»	.....	di mobili e macchine d'ufficio	»	.....
di impianti, macchine e attrezzature . .	»	.....	di impianti, macchine e attrezzature . .	»	.....
Entrate diverse:			*Spese diverse non altrimenti classificabili* . .	L.	.....
da attività editoriali	L.	.....			
da manifestazioni	»	.....			
da altre attività statutarie	»	.....			
varie ed eventuali	»	.....			
TOTALE DELLE ENTRATE . . .	L.	.....	TOTALE DELLE SPESE . . .	L.	.....
AVANZO DELL'ESERCIZIO . . .	L.	.....	DISAVANZO DELL'ESERCIZIO . . .	L.	.....
TOTALE A PAREGGIO . . .	L.	.....	TOTALE A PAREGGIO . . .	L.	.....

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Soppresso.